

**Decreto fiscale 2018:
le novità in tema della polizza infortuni per gli avvocati**

Giulio SPINA*

Il **decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148**, recante *Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili* (in G.U. n. 242 del 16-10-2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. n. 284 del 5-12-2017) ha, tra l'altro, **novellato anche disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni nell'esercizio della professione forense**.

In particolare, l'**art. 19-novies, d.l. 148/2017**, in tema di disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria, ha **novellato l'art. 12, l. 31 dicembre 2012, n. 247**, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* (in G.U. n. 15 del 18-1-2013), sopprimendo dal comma 2 dell'art. 12 cit. le parole: "a se' e", come segue:

1. *L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.*
2. *All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ~~a se' e~~ ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.*
3. *Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione e' data comunicazione al consiglio dell'ordine.*
4. *La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.*
5. *Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.*

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Pertanto:

l'avvocato (o l'associazione o la società fra professionisti)

È TENUTO

- a stipulare la **polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;**
- a stipulare la **polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti** in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione (anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale);

NON È TENUTO

- a stipulare la **polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé** in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione.

PER APPROFONDIMENTI SI VEDA:

(contributi precedenti al decreto fiscale in parola)

- [Assicurazione obbligatoria avvocato, DM 11.10.2017: proroga di un mese](#)
- [Schema: Assicurazione obbligatoria, manca un mese. Questi i principali obblighi per l'avvocato](#)